



COMUNE DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1540 DEL 20/04/2023

ASSEGNATA ALL'AREA AMBIENTE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

IL COORDINATORE D'AMBITO

Visti:

- l'art.117, comma VI, della Costituzione della Repubblica Italiana che conferisce agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art.7 del d.lgs. 18/08/ 2000 n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
- che secondo quanto dispone l'art.13 del d.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- l'art.42, comma II, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL), che attribuisce al consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del medesimo TUEL.

Premesso che:

- il comune di Belluno con deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 30/09/2016, si è dotato di un regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura in base alla normativa comunitaria così come indicata nelle premesse alla deliberazione stessa;
- al fine di risolvere alcune criticità emerse in fase applicativa del regolamento, il consiglio comunale di Belluno lo aveva poi modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 06/06/2019;
- in attualità è emersa un'ulteriore criticità concernente l'applicazione del regolamento nelle aree cimiteriali e loro aree di servizi: il regolamento infatti vieta il diserbo chimico anche in questi spazi consentendo di fatto il solo diserbo meccanico con la conseguenza della necessità di un impegno in termini di ore uomo non compatibile con le risorse comunali e con anche la conseguenza di risultati non ottimali nel mantenimento del decoro delle aree cimiteriali;
- più nello specifico il regolamento vigente esclude la possibilità, sempre, di utilizzare prodotti fitosanitari classificati con le indicazioni di pericolo elencate all'art. 5 comma 1 ed inoltre, al comma 3 del medesimo articolo, esclude la possibilità di utilizzare qualsiasi prodotto fitosanitario “a distanza inferiore a 30 metri da aree frequentate dalla popolazione” fra le quali vengono annoverate esplicitamente “le aree cimiteriali e loro aree di servizio”. All'art. 5 comma 4 è esclusa anche la possibilità di utilizzare erbicidi in ambito urbano, sempre;

- sulla base delle direttive della giunta comunale sono state proposte alcune modifiche puntuali al regolamento vigente nelle parti che vietano l'utilizzo nelle aree cimiteriali e loro aree di servizio di qualsiasi prodotto fitosanitari, continuando a mantenere il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati con le indicazioni di pericolo già indicate specificatamente all'art. 5 comma 1 e i prodotti contenenti il principio attivo glyphosate;
- contestualmente è stato proposto di prevedere, in analogia con le indicazioni attualmente formalizzate all'art. 7 "comunicazioni" del regolamento, l'utilizzo di opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso all'area trattata a persone non addette ai lavori e non adeguatamente equipaggiate per il tempo necessario ad azzerare i rischi e che del trattamento venga dato idoneo avviso alla popolazione.

Richiamati:

- dalla direttiva 2009/128/CE;
- gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, come recentemente modificati (2022);
- il PAN (piano di azione nazionale), adottato con DM 22/01/2014;
- la DGRV N. 1082 del 30/07/2019;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 30/09/2016;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 06/06/2016.

Considerato che:

- la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira al raggiungimento di elevate forme di tutela fondandosi sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, e sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio che "chi inquina paga";
- anche la normativa nazionale e regionale persegue il corretto impiego dei prodotti fitosanitari per le medesime finalità;
- l'amministrazione comunale riconosce come prioritari la tutela della salute, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi;
- è tuttavia compito dell'amministrazione comunale garantire il decoro della città in particolare in quegli ambiti della stessa che rivestono un particolare significato sentimentale e spirituale per la popolazione;
- le numerose aree cimiteriali e loro aree di pertinenza richiedono un rilevante impegno per essere mantenute in maniera decorosa e dignitosa;
- le risorse nelle disponibilità dell'ente impongono di valutare la possibilità di trattamenti di diserbo più efficaci di quelli attualmente ammessi, pur nel rispetto dei principi di precauzione, riduzione del rischio per la salute umana e la salvaguardia dell'ambiente.

Valutato che:

- vi sono sul mercato prodotti che consentono la riduzione di detto rischio, limitabile ulteriormente per mezzo delle corrette attenzioni nell'utilizzo;
- è possibile modificare il regolamento vigente in modo da perseguire comunque i principi generali di precauzione, riduzione del rischio per la salute umana e la salvaguardia dell'ambiente in quanto i prodotti fitosanitari verrebbero nel caso impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto, così come già previsto dall'art. 3 comma 2 del regolamento vigente.

Ritenuto di:

- approvare per le motivazioni sopra richiamate l'allegato 1) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Modifiche al regolamento per l'utilizzo dei

prodotto fitosanitari in agricoltura approvato con D.C.C. n. 49/2016 e già modificato con D.C.C. n.14/2019” contenente gli aggiornamenti e/o integrazioni al testo vigente del “Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura” funzionali a ottimizzare la manutenzione delle aree cimiteriali e loro aree di pertinenza;

- approvare l’allegato 2) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale denominato “Testo coordinato del regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura” costituito dal testo modificato.

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente.

PROPONE

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. **di approvare** l’allegato 1) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale denominato “Modifiche al regolamento per l’utilizzo dei prodotto fitosanitari in agricoltura approvato con D.C.C. n. 49/2016 e già modificato con D.C.C. n.14/2019” contenente gli aggiornamenti e/o integrazioni al testo vigente del “Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura” funzionali a ottimizzare la manutenzione delle aree cimiteriali e loro aree di pertinenza;
3. **di approvare** l’allegato 2) alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale denominato “Testo coordinato del regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura” costituito dal testo modificato;
4. **di dare atto** che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito tecnico e governo del territorio;
5. **di dichiarare** immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta, considerata l’urgenza determinata dalla necessità di dare avvio alla manutenzione delle aree cimiteriali e loro aree di pertinenza.

Il coordinatore d’ambito
PIERGIORGIO TONON

Allegati:

1. Modifiche al Regolamento per l’utilizzo dei prodotto fitosanitari in agricoltura approvato con Del CC n. 49/2016 e già modificato con del CC n.14/2019;
2. Testo coordinato del Regolamento per l’utilizzo dei prodotto fitosanitari in agricoltura.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**
Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale del 20/04/2023, n. 1540 ad oggetto “REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 20/04/2023

Il coordinatore d'ambito
PIERGIORGIO TONON

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

ALLEGATO 1_ “Modifiche al Regolamento per l’utilizzo dei prodotto fitosanitari in agricoltura approvato con D.C.C. n. 49/2016 e già modificato con D.C.C. n. 14/2019”

Al “Regolamento per l’utilizzo dei prodotto fitosanitari in agricoltura” approvato con D.C.C. n.49 del 30/09/2016 e già modificato con D.C.C. n. 14 del 06/06/2019, vengono apportate le seguenti modifiche:


All’**art. 3 comma 4** è aggiunta in calce la seguente frase: “Sono fatti salvi i trattamenti fitosanitari all’interno delle aree cimiteriali e loro aree di pertinenza, da effettuarsi da parte del comune di Belluno, anche tramite soggetti dallo stesso incaricati, conformi al presente regolamento”.

All’**art. 5 comma 3** sono eliminate “aree cimiteriali e loro aree di servizio”.

All’**art. 5 comma 4** è aggiunta in calce la seguente frase: “Sono fatti salvi i trattamenti fitosanitari presso le aree cimiteriali e loro aree di pertinenza, da effettuarsi da parte del comune di Belluno, anche tramite soggetti dallo stesso incaricati, conformi al presente regolamento”.

All’**art. 5 comma 17** la frase “nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili individuate al comma 3” è integrata come segue: “nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili individuate al comma 3, nonché nelle aree cimiteriali e loro aree di servizio”.

Viene **aggiunto all’art. 7 il comma 5** costituito dal testo seguente: “Durante il trattamento con prodotti fitosanitari all’interno di area cimiteriale e relativa area di servizio, l’area sarà debitamente delimitata e, per il tempo di rientro, dovrà essere obbligatoriamente esposta opportuna segnaletica di pericolo indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Qualora l’etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore. Gli uffici comunali preposti avranno cura di informare la popolazione con le modalità più idonee”.



COMUNE DI BELLUNO

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI IN AGRICOLTURA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 30 settembre 2016
modificato con deliberazione consiliare n. 14 del 06 giugno 2019
modificato con deliberazione consiliare n. del2023

Art. 1 – Finalità

1. Col presente Regolamento il Comune di Belluno intende tutelare la salute dei cittadini – diritto sancito dalla Costituzione art. 32 – e l'ambiente dai danni derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari di sintesi, promuovendo pratiche agricole che conservino la biodiversità e la fertilità del suolo.¹

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente, nelle aree agricole ed extra agricole, nel territorio comunale interessato per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari.²

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

3. Le porzioni di territorio comunale che ricadono all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi sono normate dal Piano del Parco.³

Art. 3 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Gli utilizzatori professionali e non professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III del D.Lgs n.150 del 14/12/2012. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.

3. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.

4. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, falde acquifere e acque pubbliche e in generale qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario.

Sono fatti salvi i trattamenti fitosanitari all'interno delle aree cimiteriali e loro aree di pertinenza, da

1 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

2 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

3 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

effettuarsi da parte del comune di Belluno, anche tramite soggetti dallo stesso incaricati, conformi al presente regolamento.⁴

5. Sono vietati i trattamenti con geodisinfestanti ad azione sistemica.⁵

6. *[stralciato]*⁶

7. Gli obblighi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra cui quelli relativi alle modalità di manipolazione e stoccaggio dei PF, al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, ai requisiti minimi delle attrezzature, sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 c.d. "Piano di Azione Nazionale" (PAN) e dalla DGR 1262 del 01.08.2016.⁷

Art. 4 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Operativa Fitosanitario della Regione Veneto, e per conoscenza al Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE e ss.mm.ii., nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.⁸

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5 - Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. È sempre vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni.⁹

2. L'irrorazione aerea è vietata. Nei trattamenti per colture arboree effettuati con mezzi agricoli gli stessi debbono essere dotati di atomizzatori con recupero dei prodotti fitosanitari qualora questi non siano ammessi in agricoltura biologica ad una distanza di 30 metri dalle abitazioni.¹⁰

3. Fermo quanto indicato nel primo comma è vietato l'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario a distanza inferiore ai 30 metri da aree frequentate dalla popolazione quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologi-

4 *Capoverso aggiunto con D.C.C. n. del*

5 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

6 *Comma stralciato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

7 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

8 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

9 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

10 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019 con emendamento.*

che e loro pertinenze, ed eventuali altre aree analoghe.¹¹

3 bis. Al fine di tutelare le aziende biologiche dai rischi di deriva, è fatto obbligo a chiunque di utilizzare esclusivamente PF ammessi in agricoltura biologica secondo il regolamento CE 834/07 e regolamento CE 889/08, per una distanza di rispetto pari a 30 metri da coltivazioni certificate biologiche.¹²

3 ter. Nuovi insediamenti arborei e prescrizioni per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni. Al fine di tutelare la salute alla persona a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutti i nuovi insediamenti arborei è vietato l'impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario ad una distanza inferiore ai 30 metri nelle aree contigue alle abitazioni. La distanza può essere ridotta nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice civile
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato
- utilizzo di irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato.¹³

4. In ambiente urbano l'uso di erbicidi di sintesi nei trattamenti diserbanti è vietato e sostituito con metodi alternativi.¹⁴

Sono fatti salvi i trattamenti fitosanitari presso le aree cimiteriali e loro aree di pertinenza, da effettuarsi da parte del comune di Belluno, anche tramite soggetti dallo stesso incaricati, conformi al presente regolamento.¹⁵

5. Lungo le linee ferroviarie e lungo le strade l'Amministrazione, conclude appositi Protocolli d'Intesa con gli enti interessati che stabiliscano le modalità per ridurre o eliminare l'uso dei PF diversi da quelli di cui al 1° comma ricorrendo a metodi alternativi, tenendo conto delle misure per la riduzione dell'uso dei PF fissate nel PAN.¹⁶

6. L'irrorazione dei PF con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 30 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, pozzi, canali.¹⁷

7. Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base

11 *Comma sostituito con D.C.C. n.14 del 06/06/2019 e modificato con D.C.C.*

12 *Comma aggiunto con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

13 *Comma aggiunto con D.C.C. n.14 del 06/06/2019 con emendamento.*

14 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

15 *Capoverso aggiunto con D.C.C. n.*

16 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

17 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto, entro la quale è vietato l'uso dei PF, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art. 94 e ss.mm.ii.).¹⁸

8. Nelle aree naturali protette istituite in base alla L.394/1991 e alla L.R.V. 40/1984 si applicano le disposizioni previste dall'ente parco.

9. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della rete Natura 2000 si applicano i Piani di gestione e/o le Misure di conservazione.¹⁹

10. E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori alle colture legnose, erbacee e foraggere durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportino in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).²⁰

11. Qualora siano fiorite le piante erbacee sottostanti ai frutteti e ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa, o dopo che i fiori sfalciati si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare insetti pronubi.²¹

12. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 e ss.mm.ii. è vietato l'utilizzo dei PF. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Operativa Fitosanitario della Regione Veneto.²²

13. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento: a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione.

14. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o al conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché le indicazioni di pericolo ed i tempi di carenza degli stessi.²³

15. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia

18 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

19 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

20 *Comma sostituito con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

21 *Comma sostituito con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

22 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

23 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo.²⁴

16. Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 6 possono essere ridotte rispettivamente a m. 10 per il comma 3 e m. 20 per il comma 6 in presenza di adeguate barriere vegetali costituite da siepi di altezza non inferiore a m. 2,5 e profondità non inferiore a m. 1, posizionate lungo tutto il perimetro confinante con proprietà private o pubbliche non adibite allo stesso tipo di coltivazione. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile.²⁵

17. Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2016 e ss.mm.ii., è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo glyphosate:

- nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili individuate al comma 3, nonché nelle aree cimiteriali e loro aree di servizio;
- in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura.²⁶

Art. 6 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Operativa Periferica dei Servizi Sanitari della Regione Veneto, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale.²⁷

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso.

Art. 7 – Comunicazioni

1. Durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, che deve:

- recare la dicitura: “ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI”;
- essere di colore giallo segnale (RAL 1003);
- contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato;
- specificare: le sostanze attive, i nomi commerciali dei prodotti utilizzati, la data del trattamento, (una e una sola), l'ora della fine del trattamento, la data e l'ora del rientro.

Di seguito un esempio:²⁸

24 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

25 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

26 *Comma aggiunto con D.C.C. n.14 del 06/06/2019 con emendamento e modificato con D.C.C.*

27 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

28 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

	ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI	
	N° trattamento /anno:	
<ul style="list-style-type: none"> • Non entrare nel campo trattato • Non raccogliere i prodotti della coltivazione • Non raccogliere i prodotti spontanei 		
Sostanza attiva:	Nome commerciale:	Indicazioni di pericolo
Data e ora inizio trattamento:		
Data e ora di rientro	(sostanza con tempo rientro maggiore):	

2. Per le colture trattate con metodo biologico va esposta all'ingresso del fondo trattato il cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON P.F. AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA". Il cartello deve essere di colore giallo e contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato, specificando: la sostanza attiva, il nome commerciale del prodotto utilizzato, la data del trattamento (una e una sola), l'ora della fine del trattamento, la data e l'ora del rientro.²⁹

	ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	
	 codice operatore: N° trattamento /anno:	
<ul style="list-style-type: none"> • Non entrare nel campo trattato • Non raccogliere i prodotti della coltivazione • Non raccogliere i prodotti spontanei 		
Sostanza attiva:	Nome commerciale:	Indicazioni di pericolo
Data e ora inizio trattamento:		
Data e ora di rientro	(sostanza con tempo rientro maggiore)	

3. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

4. Coloro che eseguano trattamenti con PF nell'ambito di attività professionale, agricola o extra-

²⁹ Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.

agricola sono tenuti ad avvisare, con un anticipo di almeno 24 ore:

- i vicini confinanti o altri portatori di interesse che abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate dalle parti;
- nel caso vi siano richieste di informazione da parte di vicini confinanti, anche la Polizia Locale, con le modalità concordate dalle parti.³⁰

5. “Durante il trattamento con prodotti fitosanitari all’interno di area cimiteriale e relativa area di servizio, l’area sarà debitamente delimitata e, per il tempo di rientro, dovrà essere obbligatoriamente esposta opportuna segnaletica di pericolo indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Qualora l’etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore. Gli uffici comunali preposti avranno cura di informare la popolazione con le modalità più idonee”.³¹

Art. 8 – Sanzioni amministrative³²

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.

2. Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell’ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8,9,10.

3. Per la violazione di cui all’art. 5 comma 10 si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 1.200,00 come previsto dal combinato disposto degli artt. 9 e 11 della L.R.V. 23/1994.³³

4. Per l’accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l’introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.

5. Le somme riscosse dal Comune quali proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l’ambiente.

Art. 9 - Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge 689/1981.

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all’esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all’art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilita-

30 *Comma sostituito con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

31 *Comma aggiunto con D.C.C. n.*

32 *Titolo modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

33 *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

zione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.³⁴

3. Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 10 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se l'ordinanza non viene osservata, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziarica qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 11 - Norma transitoria³⁵

[articolo soppresso]

³⁴ *Comma modificato con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*

³⁵ *Articolo soppresso con D.C.C. n.14 del 06/06/2019.*